

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA E DI CONSEGNA

ID AGRO B.V.

iscritta nel Registro del Commercio della Camera di Commercio di Oost Nederland con il numero 50152734, con sede legale a (8152 GA) Lemelerveld (Comune di Dalfsen, Paesi Bassi) e con ufficio in Constructieweg 8.

1 DEFINIZIONI

<i>ID Agro:</i>	l'utente dei termini e delle condizioni menzionati nel preambolo;
<i>Cliente</i>	la(e) persona(e) fisica(e) e/o la(e) persona(e) giuridica(e) che stipula(no) un contratto con ID Agro;
<i>Parte/i:</i>	ID Agro e il Committente o ognuno per sé;
<i>Accordo:</i>	qualsiasi contratto tra le Parti relativo alla vendita, all'acquisto e alla consegna di beni da parte di ID Agro al Committente, all'esecuzione da parte di ID Agro di lavori (aggiuntivi) (sotto) (in appalto) su ordine del Committente e/o alla fornitura da parte di ID Agro di servizi (aggiuntivi) su ordine del Committente, il tutto nel senso più ampio del termine, inclusi - per quanto applicabile - qualsiasi servizio e lavoro di riparazione (in garanzia o meno), consegne successive e lavori simili derivanti da qualsiasi contratto di cui sopra tra le Parti o ad esso collegato in qualsiasi modo;
<i>Offerta:</i>	qualsiasi offerta fatta da ID Agro al Committente per la stipulazione di un Contratto;
<i>Condizioni:</i>	le presenti Condizioni Generali di Vendita e Consegna

2 APPLICABILITÀ

- 2.1 I presenti termini e condizioni sono applicabili a tutte le offerte fatte da ID Agro, a tutti gli accordi conclusi da ID Agro e a tutti gli accordi che ne possono derivare.
- 2.2 Le condizioni generali di Contratto del committente non sono applicabili e vengono espressamente respinte.

3 OFFERTE

- 3.1 Tutte le offerte sono senza impegno. Un'offerta accettata dal Committente può essere revocata da ID Agro entro cinque (5) giorni lavorativi, senza che ciò comporti alcun obbligo da parte di ID Agro di risarcire i danni subiti dal Committente.
- 3.2 Se il Committente fornisce a ID Agro dati, disegni, ecc., ID Agro supporrà che siano corretti e su questo baserà la sua offerta.
- 3.3 I prezzi dell'offerta non includono le tasse di vendita e l'imballaggio.
- 3.4 Qualora la sua offerta non venga accettata, ID Agro ha il diritto di addebitare al Cliente tutti i costi sostenuti per la realizzazione della sua offerta.

4 CONCLUSIONE DELL'ACCORDO

- 4.1 Il contratto viene concluso unicamente quando ID Agro lo conferma per iscritto al Committente.
- 4.2 Per quanto riguarda gli ordini del Committente che non si basano su un'offerta di ID Agro, ID Agro ha comunque il diritto di accettarli o rifiutarli. Laddove un ordine venga effettuato dal Committente senza che sia stato esplicitamente concordato un prezzo tra le Parti, tale ordine sarà eseguito - se ID Agro lo accetta - ai prezzi applicabili al momento dell'accettazione dell'ordine, pertanto indipendentemente dai prezzi applicati da ID Agro al Committente nell'ambito di un'offerta effettuata o di un ordine eseguito precedentemente da ID Agro.
- 4.3 Le promesse e gli accordi con i dipendenti di ID Agro vincolano ID Agro solo nella misura in cui tali promesse e/o accordi sono stati confermati per iscritto da ID Agro al Committente.

5 DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 5.1 Se non diversamente concordato, ID Agro conserva i diritti d'autore e tutti i diritti di proprietà industriale sulle offerte, i progetti, le immagini, i disegni, i modelli (di prova), i software, ecc. da essa realizzati.
- 5.2 I diritti sui dati di cui al comma 1 rimangono di proprietà di ID Agro, indipendentemente dal fatto che i costi per la produzione degli stessi siano stati addebitati al Committente. Questi dati non possono essere copiati, utilizzati o mostrati a terzi senza l'espressa autorizzazione di ID Agro.
- 5.3 Il Committente è tenuto a restituire le informazioni fornite di cui al comma 1 alla prima richiesta entro il termine stabilito da ID Agro.

6 CONSULENZA, DESIGN E MATERIALI

- 6.1 Il Committente non può trarre alcun diritto dalle consulenze e dalle informazioni che riceve da ID Agro se queste non sono direttamente connesse all'incarico.
- 6.2 Il Committente è responsabile dei disegni e dei calcoli da lui effettuati o per suo conto e

dell'idoneità funzionale dei materiali prescritti da lui o per suo conto.

- 6.3 Il Committente esonera ID Agro da qualsiasi rivendicazione da parte di terzi in merito all'utilizzo di disegni, calcoli, campioni, modelli e simili forniti da o per conto del Committente.
- 6.4 Il Committente può esaminare o far esaminare a proprie spese i materiali che ID Agro desidera utilizzare prima che vengano elaborati. Qualora ciò comporti un danno per ID Agro, questo sarà a carico del Committente.

7 TEMPO DI CONSEGNA

- 7.1 Il tempo di consegna approssimativo è determinato da ID Agro.
- 7.2 Nel determinare i tempi di consegna, ID Agro presuppone di poter eseguire l'ordine nelle circostanze ad essa note in quel momento.
- 7.3 Il termine di consegna inizia quando tutti i dettagli tecnici, tutti i dati necessari, i disegni finali ecc. sono in possesso di ID Agro, il pagamento (rateale) concordato è stato ricevuto e le condizioni necessarie per l'esecuzione dell'ordine sono state soddisfatte.
- 7.4 Se ci sono circostanze diverse da quelle che erano note a ID Agro al momento della determinazione dei tempi di consegna, ID Agro può prolungare i tempi di consegna per il tempo necessario all'esecuzione dell'ordine in queste circostanze. Se i lavori non possono essere inseriti nella pianificazione di ID Agro, questi saranno completati non appena la pianificazione lo permetterà.
- 7.5 In caso di lavori aggiuntivi, il tempo di consegna sarà prolungato del tempo necessario per la consegna dei materiali e dei pezzi (o per farli consegnare) e per l'esecuzione dei lavori aggiuntivi. Se il lavoro aggiuntivo non può essere inserito nella pianificazione di ID Agro, verrà completato non appena la pianificazione lo consentirà.
- 7.6 In caso di sospensione degli obblighi da parte di ID Agro, il tempo di consegna sarà prolungato per la durata della sospensione. Se la continuazione dei lavori non può essere inserita nella pianificazione di ID Agro, verrà completata non appena la pianificazione lo consentirà.
- 7.7 In caso di cattive condizioni meteorologiche, il tempo di consegna viene prolungato del tempo di stagnazione che ne risulterà.
- 7.8 Il superamento del termine di consegna concordato non dà diritto in nessun caso al risarcimento danni, salvo diverso accordo scritto.

8 TRASFERIMENTO RISCHI

- 8.1 In caso di acquisto, la consegna avviene franco fabbrica; il rischio della merce si trasferisce nel momento in cui ID Agro la mette a disposizione del Committente.
- 8.2 Nonostante le disposizioni del paragrafo precedente, il Committente e ID Agro possono concordare che ID Agro si occupi del trasporto. Anche in questo caso il rischio di stoccaggio, carico, trasporto e scarico è a carico del Committente. Il Committente può assicurarsi contro tali

rischi.

- 8.3 Anche nel caso in cui ID Agro installi e/o assembli la merce venduta, il rischio della merce si trasferisce nel momento in cui ID Agro mette la merce a disposizione del Committente presso i locali commerciali di ID Agro o in un altro luogo concordato.

9 VARIAZIONE DEI PREZZI

- 9.1 Qualora siano trascorsi quattro mesi dalla data di stipulazione del contratto e la relativa esecuzione da parte di ID Agro non sia stata ancora completata, un aumento dei fattori che determinano il prezzo può essere trasferito al Committente.
- 9.2 Il pagamento dell'aumento di prezzo di cui al paragrafo 1 avviene simultaneamente al pagamento l'importo principale o dell'ultima rata.
- 9.3 Se viene consegnata la merce dal Committente e ID Agro è disposta ad utilizzarla, ID Agro ha il diritto di addebitare un massimo del 10% del prezzo di mercato a titolo di commissione sulla merce consegnata.

10 IMPRATICABILITÀ DEL LAVORO

- 10.1 ID Agro ha il diritto di sospendere l'adempimento dei propri obblighi qualora sia temporaneamente impossibilitata a causa di circostanze non prevedibili al momento della conclusione del contratto e che sono fuori dal suo controllo.
- 10.2 Sono considerate circostanze che non potevano essere previste da ID Agro e che esulano dalla sua area di influenza la circostanza che i fornitori e/o subappaltatori di ID Agro non adempiano ai loro obblighi o non lo facciano in tempo, le condizioni meteorologiche, i terremoti, la guerra, gli incendi, gli scioperi o le interruzioni del lavoro e le restrizioni all'importazione o al commercio.
- 10.3 ID Agro è autorizzata a rescindere dal contratto se l'adempimento è in tutto o in parte permanentemente impossibile o se l'impossibilità temporanea è durata più di sei mesi. L'accordo può quindi essere sciolto per quella parte degli obblighi non ancora adempiti. In tal caso, le parti non hanno diritto al risarcimento del danno subito o da subire a causa dello scioglimento.

11 SFERA DEL LAVORO

- 11.1 Il Committente ha la responsabilità di garantire che tutti i permessi, le esenzioni e le altre decisioni necessarie per lo svolgimento del lavoro siano ottenute in tempo debito.
- 11.2 Non sono inclusi nel prezzo del lavoro:
- (a) i costi di lavori di scavo, palificazione, demolizione, lavori di fondazione, muratura, carpenteria, intonacatura, pittura, tappezzeria, riparazioni o altri lavori di costruzione;
 - (b) il costo dell'allaccio di gas, acqua, elettricità o altri servizi di infrastruttura;

- (c) i costi per prevenire o limitare i danni agli oggetti presenti sul posto di lavoro o nelle vicinanze;
- (d) i costi di smaltimento dei materiali, dei materiali da costruzione o dei rifiuti;
- (e) i costi per rendere pianeggiante e facilmente accessibile il cantiere, rimuovere gli ostacoli e installare le piastre stradali.

12 MODIFICHE DEL LAVORO

- 12.1 I cambiamenti nel lavoro si tradurranno in ogni caso in un aumento o una riduzione della mole di lavoro, come ad esempio:
- (a) in caso di un cambiamento nel progetto o nelle specifiche;
 - (b) nel caso in cui le informazioni fornite dal Committente non corrispondano alla realtà;
 - (c) in caso di scostamento rispetto alle quantità stimate di oltre il 10%.
- 12.2 Il lavoro supplementare è calcolato sulla base del valore dei fattori determinanti per la determinazione del prezzo applicabili al momento dell'esecuzione del lavoro supplementare. La diminuzione del lavoro viene regolata in base al valore dei fattori che determinano il prezzo applicabile al momento della conclusione del contratto.
- 12.3 Se il saldo della diminuzione del lavoro supera il saldo del lavoro supplementare, ID Agro può addebitare al Committente il 10% della differenza nella fattura finale. Questa disposizione non si applica a una riduzione derivante da una richiesta di ID Agro.

13 ESECUZIONE DEL LAVORO

- 13.1 Il Committente deve garantire che ID Agro possa svolgere il suo lavoro indisturbato e al momento concordato e che gli vengano fornite le strutture necessarie, come ad esempio:
- (a) gas, acqua ed elettricità;
 - (b) riscaldamento;
 - (c) magazzino asciutto e chiuso;
 - (d) servizi previsti dalla legge sulle condizioni di lavoro e dai regolamenti;
 - (e) un cantiere pianeggiante e accessibile.
- 13.2 Il Committente è responsabile di tutti i danni derivanti da perdita, furto, incendio o danneggiamento di utensili, materiali e altri beni di ID Agro che si trovano nel luogo in cui viene eseguito il lavoro.
- 13.3 Se il Committente non adempierà ai suoi obblighi come descritto nei paragrafi precedenti e il lavoro verrà ritardato di conseguenza, il lavoro verrà portato a termine non appena la pianificazione di ID Agro lo consentirà. Inoltre, il Committente è responsabile di tutti i danni che ne derivano per ID Agro.

14 COMPLETAMENTO DEI LAVORI

- 14.1 Prima della consegna finale avrà luogo una pre-consegna. ID Agro inviterà il Committente per la pre-consegna e dopo l'approvazione avrà luogo la consegna finale.

- 14.2 Il lavoro si considera consegnato quando:
- (a) Il Committente ha approvato il lavoro;
 - (b) il lavoro viene messo in uso dal Committente. Se il Committente inizia ad utilizzare una parte del lavoro, tale parte sarà considerata completata;
 - (c) ID Agro ha informato il Committente per iscritto che l'opera è stata completata e il Committente non ha indicato per iscritto entro quattordici (14) giorni dalla notifica se il lavoro è stato approvato o meno;
 - (d) Il Committente non approva il lavoro a causa di piccoli difetti o parti mancanti che possono essere riparate o riconsegnate entro trenta (30) giorni e che non impediscono la messa in servizio del lavoro.
- 14.3 Nel caso in cui il committente non approvi il lavoro, è tenuto ad informare ID Agro per iscritto entro quattordici (14) giorni, indicandone i motivi.
- 14.4 Se il Committente non approva l'operato entro quattordici (14) giorni dalla consegna, darà ad ID Agro la possibilità di effettuare una nuova consegna. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in questo caso.

15 RESPONSABILITÀ

- 15.1 ID Agro non è responsabile per i danni subiti dal Committente, a meno che non vi sia dolo o grave negligenza da parte di ID Agro che sia direttamente ed esclusivamente il risultato di una manchevolezza imputabile a ID Agro. Tuttavia, solo i danni contro i quali ID Agro è assicurato, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere assicurato, possono essere rimborsati.
- 15.2 Non sono rimborsabili:
- (a) danni alle imprese, tra cui, ad esempio, danni da stagnazione e perdita di profitto;
 - (b) danni a beni custoditi presso terzi. Per danni a beni custoditi presso terzi si intende, tra l'altro, il danno causato da o durante l'esecuzione dei lavori a beni su cui si svolgono i lavori o a beni situati nelle vicinanze del luogo in cui si svolgono i lavori;
 - (c) danni causati dagli assistenti.
- 15.3 In assenza di copertura assicurativa, la responsabilità di ID Agro sarà in ogni caso limitata al 50% del valore della fattura del lavoro da cui deriva la responsabilità e/o ad un importo di € 50.000, se inferiore.
- 15.4 Il Committente indennizza ID Agro da tutte le rivendicazioni di terzi a causa della responsabilità del prodotto a seguito di un difetto di un prodotto che è stato consegnato dal Committente a terzi e che (in parte) è costituito da prodotti e/o materiali consegnati da ID Agro.

16 GARANZIA

- 16.1 ID Agro garantisce la corretta esecuzione delle prestazioni concordate per un periodo di sei mesi dopo la consegna, salvo che il contratto non preveda diversamente.
- 16.2 Se la prestazione concordata consiste in lavori in appalto, ID Agro garantisce la solidità della

costruzione consegnata e dei materiali utilizzati per il periodo di cui al comma 1, a condizione che sia stata libera nella sua scelta. Se la costruzione fornita o i materiali utilizzati risultano non essere affidabili, ID Agro provvederà a ripararli o a sostituirli. Le parti che vengono riparate presso ID Agro o sostituite da ID Agro devono essere inviate a ID Agro in porto franco. Lo smontaggio e il montaggio di queste parti e le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sostenute sono a carico del Committente.

- 16.3 Qualora la prestazione concordata consista nel trattamento di materiali forniti dal Committente, ID Agro garantisce la solidità del trattamento effettuato per il periodo di cui al comma 1. Se un'operazione risulta non essere stata eseguita correttamente, ID Agro deciderà se:
- (a) eseguire di nuovo l'operazione. In tal caso, il Committente deve fornire a proprie spese del materiale nuovo;
 - (b) riparare il difetto. In tal caso il Committente dovrà restituire il materiale all'ID Agro in porto franco;
 - (c) accreditare al committente una parte proporzionale della fattura.
- 16.4 Se la prestazione concordata consiste nella consegna di un bene, ID Agro garantisce la solidità del bene consegnato durante il periodo di cui al punto 1. Se la consegna risulta non essere stata effettuata correttamente, l'articolo deve essere restituito a ID Agro in porto franco. Dopodiché, ID Agro deciderà se:
- (a) effettuare una riparazione;
 - (b) effettuare una sostituzione;
 - (c) accreditare al committente una parte proporzionale della fattura.
- 16.5 Se la prestazione concordata consiste (in parte) nell'installazione e/o nel montaggio di un bene consegnato, ID Agro garantisce la solidità dell'installazione e/o del montaggio per il periodo di cui al paragrafo 1. Se dovesse risultare che l'installazione e/o il montaggio non sia stato eseguito correttamente, ID Agro provvederà a correggerlo. Le eventuali spese di viaggio e di soggiorno sostenute sono a carico del Committente.
- 16.6 Per le parti consegnate al Committente da ID Agro, si applica la garanzia del produttore, a meno che non sia stato esplicitamente concordato diversamente per iscritto. Se il Committente ha avuto la possibilità di prendere nota del contenuto della garanzia del produttore, questa sostituirà la garanzia di cui al presente articolo.
- 16.7 In tutti i casi, il committente deve dare a ID Agro la possibilità di riparare un eventuale difetto o di effettuare nuovamente l'elaborazione.
- 16.8 Il Committente può invocare la garanzia solo dopo aver adempiuto a tutti i suoi obblighi nei confronti di ID Agro.
- 16.9 Non viene fornita alcuna garanzia per i difetti derivanti da:
- (a) normale usura;
 - (b) uso improprio;
 - (c) manutenzione non eseguita o eseguita in modo non corretto;
 - (d) installazione, montaggio, modifica o riparazione da parte del Committente o di terzi.
- 16.10 Non viene fornita alcuna garanzia per la merce ricevuta non nuova al momento della consegna.

17 RECLAMI

Il Committente non può più invocare un difetto nella prestazione se non ha presentato un reclamo scritto all'ID Agro entro quattordici (14) giorni dalla scoperta del difetto o dal momento in cui avrebbe dovuto ragionevolmente scoprirlo.

18 MERCE NON CONSEGNATA

Qualora la merce non sia stata presa in consegna dopo la scadenza del termine di consegna, essa rimarrà a disposizione del Committente. La merce non ritirata sarà immagazzinata a spese e a rischio del Committente. ID Agro può sempre avvalersi dell'autorità di cui all'articolo 6:90 del Codice Civile olandese.

19 PAGAMENTO

- 19.1 Il pagamento dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dal contratto e, in mancanza di tali modalità, secondo le modalità che saranno ragionevolmente determinate da ID Agro.
- 19.2 Indipendentemente dalle condizioni di pagamento concordate, il Committente è tenuto, su richiesta di ID Agro, a fornire, a sua discrezione, garanzie sufficienti per il pagamento. Qualora il Committente non si attenga entro il termine stabilito, sarà immediatamente inadempiente. In tal caso ID Agro ha il diritto di sciogliere il contratto e di recuperare il danno dal Committente.
- 19.3 Il Committente non potrà compensare i propri crediti con ID Agro o sospendere i propri obblighi.
- 19.4 Il pagamento per intero è immediatamente esigibile se:
- (a) è stato superato un termine di pagamento;
 - (b) il Committente è fallito o chiede la sospensione dei pagamenti;
 - (c) le merci o i crediti del Committente vengono sequestrati;
 - (d) il Committente (persona giuridica) viene liquidato;
 - (e) il Committente (persona fisica) è posto sotto tutela o viene a mancare.
- 19.5 Se il pagamento non è stato effettuato entro il termine di pagamento concordato, il Committente è immediatamente debitore di interessi nei confronti di ID Agro. L'interesse è pari all'interesse commerciale legale. Nel calcolo degli interessi, una parte del mese è considerata come un mese intero.
- 19.6 Se il pagamento non è stato effettuato entro il termine concordato, il Committente è debitore di ID Agro di tutte le spese extragiudiziali con un minimo di 50 euro. I costi sono calcolati al 10% dell'importo non pagato. Se le spese extragiudiziali effettivamente sostenute sono superiori, devono essere rimborsate.
- 19.7 Nel caso in cui in un procedimento giudiziario si decidesse a favore di ID Agro, tutti i costi sostenuti da ID Agro in relazione a tali procedimenti saranno a carico del Committente.

20 RISERVA DI PROPRIETÀ E DIRITTO DI PEGNO

- 20.1 Dopo la consegna, ID Agro rimane proprietario della merce consegnata per tutto il tempo in cui il Committente:
- (a) non adempie o non adempirà ai suoi obblighi derivanti dal contratto o da altri contratti simili;
 - (b) non paga o non pagherà i lavori eseguiti o da eseguire in base a tali contratti;
 - (c) non avrà pagato i crediti derivanti dal mancato rispetto dei suddetti accordi, quali danni, penali, interessi e costi.
- 20.2 Fintanto che la merce consegnata è soggetta a riserva di proprietà, il Committente non può gravarla al di fuori dell'ambito della sua normale attività commerciale.
- 20.3 Dopo che ID Agro ha invocato la riserva di proprietà, potrà recuperare la merce consegnata. Il Committente permetterà a ID Agro di accedere al luogo in cui si trova la merce.
- 20.4 Se ID Agro non può invocare la riserva di proprietà perché la merce consegnata è stata mescolata, trasformata o sottoposta a verifica, il Committente è obbligato a dare in pegno la merce di nuova formazione a ID Agro.

21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Se il Committente desidera sciogliere il contratto senza alcuna mancanza da parte di ID Agro e ID Agro accetta, il contratto sarà sciolto di comune accordo. In tal caso, ID Agro ha diritto al risarcimento di i danni patrimoniali, quali le perdite subite, la perdita di profitto e i costi sostenuti.

22 SEGRETEZZA

- 22.1 Salvo diverso accordo, il Committente è obbligato nei confronti di ID Agro e dei fornitori e/o subappaltatori di ID Agro a rispettare la segretezza verso terzi riguardo tutti i dati e/o documenti di cui il Committente viene a conoscenza o di cui viene in possesso nell'ambito del contratto con ID Agro.
- 22.2 Al Committente è fatto divieto di utilizzare i dati di cui al comma 1 se non nell'ambito del contratto stipulato con ID Agro.
- 22.3 Per ogni violazione, così come per ogni giorno in cui la violazione continua, il Committente dovrà a ID Agro una penale immediatamente esigibile pari all'1% (uno per cento) del prezzo di acquisto o del prezzo dell'ordine, IVA. Ai sensi si legge, questa multa può essere richiesta in aggiunta al risarcimento.

23 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 23.1 Tutti i contratti stipulati da ID Agro sono regolati esclusivamente dalla legge olandese.
- 23.2 La *Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni mobili*,



Constructieweg 8
Postbus 18
8150 AA Lemelerveld
Paesi Bassi
T: +31(0)572 371404

E: info@idagro.it
I: www.idagro.it

conclusa a Vienna l'11 aprile 1980 (Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di beni) si applica ad un accordo concluso con un Committente straniero, se tale accordo rientra nell'ambito di applicazione di tale Convenzione.

- 23.3 Tutte le controversie tra le Parti saranno risolte esclusivamente dal Tribunale distrettuale Oost-Nederland, località Zwolle (Paesi Bassi).